

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7298 del 23/12/2025
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 intestata a BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7626 del 23/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 intestata a BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a, come successivamente aggiornata e volturata in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968) con sede legale a Calderara di Reno (BO), Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA NERA”, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- all'Allegato C “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico condizionato;

Considerato che in data 15/10/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2025/182900, così come integrata con documentazione del 17/10/2025 prot. n. PG/2025/184484, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, ed in particolare la Ditta ha comunicato la dismissione degli impianti termici civili di cui alle emissioni CT1, CT4 e CT7, indicate al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A dell'AUA sopra citata;

Dato atto che con nota Arpae PG/2025/186041 del 21/10/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la richiesta integrazioni formulata con nota PG/2025/204747 del 18/11/2025;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 27/11/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/211394;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 19/12/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a, come successivamente aggiornata e volturata in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968) con sede legale a Calderara di Reno (BO), Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dalla responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015** avente ad oggetto: “*D.P.R.*

13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a, come successivamente aggiornata e volturata in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968) con sede legale a Calderara di Reno (BO), Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	BONFIGLIOLI RIDUTTORI spa
Impianto	Progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali
Ubicazione	Forlì (FC), via Enrico Mattei n. 12

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1345 del 21/05/2015 prot. n. 48190/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 P.G.N. 44726, e s.m.i.

In data 15/10/2025, acquisita al protocollo n. 182900 del 15/10/2025, completata in data 17/10/2025 prot. n. 184484 del 17/10/2025, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare la Ditta ha comunicato la dismissione degli impianti termici civili di cui alle emissioni CT1, CT4 e CT7, indicate al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A dell'AUA sopraccitata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, ma solo l'eliminazione di impianti relativi ad emissioni già autorizzate.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- inserimento della emissione CT6 "Centrale termica uffici - Caldaia 6 (450 kW, a metano)" al paragrafo "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", in quanto a seguito della dismissione delle altre centrali termiche CT1, CT4 e CT7, tale centrale termica civile avendo una potenza termica inferiore a 3 MW, come stabilito al comma 1 dell'art. 182 del D.Lgs. 152/06 e smi, risulta ora rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- eliminazione delle prescrizioni n. 4., 5., 6., 7. 8. e 9. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si

rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alle precedenti determinazioni di aggiornamento dell'AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E20 - CAPPA CHIMICA LABORATORIO SALA PROVE QUALITÀ

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E53 - CUCINA

proveniente da un impianto compreso alla lettera e) punto 1 parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E133 – GAS DI SCARICO IDROPULTRICE

proveniente da impianto compreso alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONI E131, E132 – GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA (80 e 500 kW, a gasolio)

provenienti da un impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto stabilito al punto [3] della Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. 152/06 e s.m.i non si applicano valori di emissione essendo gruppi elettrogeni d'emergenza.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CT6 - CENTRALE TERMICA UFFICI - CALDAIA 6 (450 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile alimentato a metano rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E23 - RICAMBIO NATURALE ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E25 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E26 - RICAMBIO NATURALE - ARIA AMBIENTE

EMISSIONI E28, E29, E30, E31, E32, E33 - ESTRATTORI ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E79 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE SALA COMPRESSORI

EMISSIONI E81, E82, E83 - ESTRATTORI ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E114 - RICAMBIO D'ARIA CONDIZIONATORI CENTRALINE IDRAULICHE

EMISSIONI E115A E B - RICAMBI D'ARIA GRUPPO REFRIGERANTE

EMISSIONI E116, E117, E118 - RICAMBI D'ARIA CENTRALINA IDRAULICA

EMISSIONE E119 - RICAMBI D'ARIA CABINA ELETTRICA

EMISSIONE E120 - RICAMBI D'ARIA GRUPPO REFRIGERANTE

EMISSIONE E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127 - RICAMBIO D'ARIA SALA PROVE

EMISSIONI E128A E B - RICAMBIO D'ARIA SALA POMPE

EMISSIONI E129, E130 - RICAMBIO D'ARIA GRUPPO FRIGO

EMISSIONE E136 - DEPOSITO TEMPORANEO DEI PEZZI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E5 - SALDATURA

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - PALLINATRICE

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	min/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Considerata la durata e la portata dell'emissione, la ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le sue caratteristiche di funzionamento

EMISSIONE E11 - DENTATRICE + RETTIFICA + TORNIO + SMUSSATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E12 - BROCCE + LAVATRICI + ASPIRAZIONE FARINA FOSSILE

Portata massima	20.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E13 - DENTATRICI + RETTIFICHE + LAVATRICI + RASATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16 - CENTRI DI LAVORO + LAVAGGI + CAPP A IDROPULITRICE + PULIZIA

PEZZI LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E18 - TEMPRA

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E24 - FORNO DI DISTENSIONE - REPARTO TEMPRA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, dal momento che, tenuto conto del processo produttivo e dell'articolazione delle fasi di lavorazione, si valuta che tale limite venga ampiamente rispettato.

EMISSIONE E35A - CENTRI DI LAVORO + TORNII + LAVATRICE
EMISSIONE E35B - CENTRI DI LAVORO + TORNII + LAVATRICE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E44 - AFFILATURA + LAVAGGIO

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E65 - RETTIFICHE + LAVAGGIO COMPONENTI + TRONCATRICE +
CENTRO DI
LAVORO + TORNII + SBAVATRICE + LAVATRICE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E65B - LAVAGGI COMPONENTI + TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E70 - SBAVATRICE

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E74 - MACCHINE DENTATRICI - SBAVATRICE

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E74B - MACCHINE DENTATRICI - SBAVATRICI

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E80 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE + TRONCATRICE

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E111 - BANCO MONTAGGIO RIDUTTORI GUSTO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E112 - ASPIRAZIONE SULL'ASPIRATORE DELLA FARINA FOSSILE

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	0,5	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, visti i tempi di utilizzo dell'emissione.

EMISSIONE E113 - TARGHETTATRICE LASER

Portata massima	750	Nmc/h
-----------------	-----	-------

Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E134 - APPLICAZIONE OLIO PROTETTIVO

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	14	h/g

La Ditta dovrà annotare mensilmente i consumi di oli protettivi (validati dalle relative fatture di acquisto) e i giorni di utilizzo di tali oli sul **registro** di cui al successivo punto E. 3. Tali consumi non devono essere superiori complessivamente a 1.000 kg/anno.

EMISSIONE E137 - N. 5 FORNI DI RINVENIMENTO + N. 2 RAFFREDDATORI

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, dal momento che, tenuto conto del processo produttivo e dell'articolazione delle fasi di lavorazione, si valuta che tale limite venga ampiamente rispettato.

EMISSIONE E138 - SALDATURA E SMERIGLIATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E139 - CENTRI DI LAVORO + TORNİ + RETTIFICHE + LAPPATRICE + BANCO

COLLAUDO + MAKINO + FRESATURA

Portata massima	11.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E140 - RETTIFICHE + STROZZATRICI + SMUSSATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E141 - CENTRI DI LAVORO + ROBOT + SBAVATURA + LAVAGGIO

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE E46 - CANNA FUMARIA CEMASTIR BROCCIA VARINELLI 120T
(91 kW, a metano)

EMISSIONE E47 - CANNA FUMARIA CEMASTIR IS. HEMBRUG (91 kW, a metano)

EMISSIONI E71, E72 - CANNA FUMARIA 2° TRITON LAVAGGIO COMPONENTI
(189 kW cad., a metano)

EMISSIONE E73 - CANNA FUMARIA 2° TRITON LAVAGGIO COMPONENTI (91 kW, a metano)

EMISSIONE E77 - CANNA FUMARIA LAVATRICI CP3 ISOLA HENBRUG-EMAG
(91 kW, a metano)

EMISSIONE E78 - CANNA FUMARIA LAVATRICE CP3 BROCCIA KLINK 120T
(91 kW, a metano)

Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E69 - CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON CDL MCM (189 kW, a metano)

EMISSIONE E75 - CANNA FUMARIA LAVATRICE CP3 ISOLA RETTIFICA GLEASON PHAUTER (91 kW, a metano)

EMISSIONE E135A - 1° CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON (189 kW, a metano)

EMISSIONE E135B - 2° CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON (91 kW, a metano)

Altezza minima	9	m
----------------	---	---

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando

l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni **E5, E12, E16, E65, E65B, E70, E74, E74B, E113, E138, E139, E140 e E141** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime, e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 3. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
3. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

C. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve

essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

D. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato

rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

E. PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Relativamente alle **emissioni E11, E13, E18, E35A, E35B, E44, E80 e E111**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni che sono sostituiti dal rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere installati pressostati differenziali, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento, secondo quanto indicato nel "Quadro riassuntivo dei sistemi di abbattimento primari" datato 21/04/2023 allegato alla istanza di modifica di AUA presentata in data 28/04/2023;
 - b. i filtri "a panno/a perdere" dovranno essere integralmente sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - c. i filtri "a rete/metallici" dovranno essere sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - d. i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, sia ordinarie secondo la frequenza indicata ai suddetti punti b) e c) che straordinarie, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 3;
 - e. dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione degli impianti di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento.

2. Relativamente alle emissioni **E12, E65, E70, E74 e E74B** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite indicati, all'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni, come indicato al punto B.1., ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere installati i pressostati differenziali, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento, secondo quanto indicato nel "Quadro riassuntivo dei sistemi di abbattimento primari" datato 21/04/2023 allegato alla istanza di modifica di AUA presentata in data 28/04/2023;
 - b. filtri "a panno/a perdere" dovranno essere integralmente sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - c. i filtri "a rete/metallici" dovranno essere sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - d. i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, sia ordinarie secondo la frequenza indicata ai suddetti punti b) e c) che straordinarie, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 3;
 - e. dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione degli impianti di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di

funzionamento;

f. nel **registro** di cui al successivo punto 3. dovranno essere annotate anche le ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate all'impianto di abbattimento ad umido "Blu 12" installato sulla emissione E74.

3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E11, E13, E18, E35A, E35B, E44, E80 e E111**, così come previsto al precedente punto E. 1. lettera d);
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E12, E65, E70, E74 e E74B** così come previsto al precedente punto E. 2. lettera d);
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E74**, così come previsto al precedente punto E. 2. lettera f);
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di oli protettivi utilizzati per l'attività di cui alla **emissione E134** e i giorni di utilizzo di tali materiali, così come previsto al precedente punto A.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità

Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non

superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

() I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.*

*(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.*

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 211394 del 28/11/2025, denominata "*Lay-out B6*", a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.